

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Di **Claudio Venturi**

Sommario: - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa. - 3. La definizione dell'attività di estetista e ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990. - 3.1. *Norme generali.* - 3.2. *Apparecchi elettromeccanici per uso estetico.* - 4. La programmazione regionale e i corsi di formazione professionale. - 5. I compiti dei Comuni. - 5.1. *Il regolamento comunale.* - 5.2. *La Commissione comunale.* - 6. I compiti delle Aziende Sanitarie Locali. - 7. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di estetista e la qualifica professionale. - 7.1. *I requisiti richiesti.* - 7.2. *Il riconoscimento della qualifica professionale.* - 8. L'inizio dell'esercizio dell'attività. - 8.1. *La normativa precedente.* - 8.2. *Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007.* - 9. L'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane o al Registro delle imprese. - 10. Casi particolari. - 11. Violazioni e sanzioni amministrative.

ALLEGATO A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

ALLEGATO B - Rassegna di legislazione regionale.

TABELLE RIEPILOGATIVE - Iter per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista

CASISTICA

1. Riferimenti normativi

- L. **14 febbraio 1963, n. 161** (G.U. n. 66 del 9 marzo 1963): Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini
- L. **23 dicembre 1970, n. 1142** (G.U. n. 12 del 16 gennaio 1971): Modifiche alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
- L. 29 ottobre 1984, n. 735 (G.U. n. 302 del 2 novembre 1984): Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi dei parrucchieri.
- L. **4 gennaio 1990, n. 1** (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1990): Disciplina dell'attività di estetista.
- D.M. 21 marzo 1994, n. 352 (G.U. n. 133 del 9 giugno 1994): Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

- **Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7:** Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. **Art. 10, comma 2.** (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007) – **In vigore dal 2 febbraio 2007.**

2. Premessa

L'esercizio dell'attività di estetista ha trovato la propria regolamentazione quadro con la Legge n. 1 del 1990. Con questo provvedimento ne sono stati, infatti, fissati i requisiti, l'ambito e le modalità di svolgimento.

La legge in questione, oltre a definire l'attività di estetista, fissa i parametri necessari per la qualificazione professionale, stabilisce le modalità di esercizio e affida alle Regioni il compito di emanare norme di programmazione relative all'esercizio dell'attività in questione e di dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione dei regolamenti attuativi della legge stessa.

Tale disposizione legislativa ha trovato piena applicazione solo dopo quattro anni. Con l'emanazione del Decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato del 21 marzo 1994, n. 352 ha dettato le norme regolamentari per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Non possiamo non segnalare, tuttavia, come a tutt'oggi non risulti ancora emanato il Decreto previsto dall'art. 10 della legge n. 1 del 1990, finalizzato a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche e le modalità di esercizio e di applicazione degli apparecchi elettromedicali per uso estetico.

3. La definizione dell'attività di estetista e ambito di applicazione della legge n. 1 del 1990

3.1. Norme generali

La definizione di carattere generale data al comma 1 dell'art. 1, della L. n. 1/90 comprende nell'attività di estetista *“tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”*.

Si tratta di una definizione molto ampia in base alla quale ogni prestazione e trattamento sulla superficie del corpo, che risponda allo scopo individuato dalla norma, rientra per sua stessa natura nel concetto di attività di estetista.

L'attività di estetista, nel quadro della vigente legislazione, comprende:

- **la pulizia ed i trattamenti del viso;**
- **i trattamenti estetici del corpo;**
- **il massaggio per scopi estetici del viso e del corpo;**
- **la depilazione;**
- **il manicure e pedicure estetico;**
- **il trucco.**

Tale attività, come viene precisato nel 2 comma dell'articolo 1 in commento, può essere svolta:

- a) con l'attuazione di **tecniche manuali**;
- b) con l'utilizzazione di **apparecchi elettromeccanici** per uso estetico (di cui all'allegato alla L. n. 1/1990);
- c) con l'applicazione dei **prodotti cosmetici** definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713 ¹.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico (art. 1, 3 comma, L. n. 1/1990).

Rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico le prestazioni di natura sanitaria, eseguite negli ambulatori, dirette alla prevenzione ed alla correzione degli inestetismi costituzionali o acquisiti quali esiti di malattia.

Tali prestazioni rientrano nell'area della medicina ad indirizzo estetico e sono, di norma, di pertinenza delle seguenti branche specialistiche:

- a) endocrinologia;
- b) scienze dell'alimentazione e dietologia;
- c) fisiokinesiterapia;
- d) dermatologia;
- e) angiologia;
- f) chirurgia plastica;
- g) chirurgia maxillo facciale.

All'ambulatorio deve essere obbligatoriamente preposto un medico responsabile, in possesso della specializzazione in una delle branche indicate in precedenza.

L'apertura di ambulatori di medicina e/o chirurgia estetica e' soggetta al preventivo possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale.

3.2. Apparecchi elettromeccanici per uso estetico

In base al combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 10 della L. n. 1/1990, il legislatore ha espressamente riconosciuto due principi consistenti, rispettivamente, nella piena legittimità dell'uso delle apparecchiature indicate nell'apposito elenco allegato alla legge stessa, e nella corretta utilizzazione degli apparecchi medesimi.

L'art. 10 rinvia poi ad una regolamentazione specifica di natura tecnica, da adottare tramite decreto del Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero della Sanità, con la quale devono essere determinate alcune specifiche caratteristiche tecniche.

Tale decreto a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

4. La programmazione regionale e i corsi di formazione professionale

¹ Concernente: *Norme per l'attuazione della direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici* (Pubblicata nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986).

Spetta alle Regioni emanare norme di programmazione dell'attività di estetista e dettare disposizioni ai Comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alle disposizioni della legge statale, al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

Spetta, inoltre, alle Regioni di predisporre, in conformità ai principi dettati dalla L. 21 dicembre 1978, n. 845, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico, nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

I corsi di formazione professionale sono programmati dalla Regione, sentite le Organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I corsi sono istituiti dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale ed organizzati presso Enti di cui all'art. 5 della L. n. 845/1978, oppure, in mancanza di strutture idonee e professionali adeguate, presso centri privati di formazione professionale per estetiste.

I gestori dei corsi devono garantire l'idoneità dei locali e il rispetto delle norme di funzionamento e di sicurezza degli impianti e delle eventuali apparecchiature utilizzate a scopo didattico.

Il n. 3 dell'art. 6 della L. n. 1/1990 ha fissato le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico nelle seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

Con D.M. 21 marzo 1994, n. 352, il competente Ministero, in applicazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, della L. n. 1/1990, ha determinato i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Dovranno essere, altresì, istituite delle apposite Commissioni per lo svolgimento dell'esame teorico-pratico composte da:

1. un componente designato dalla Regione;
2. un esperto designato dal Provveditorato agli studi;
3. un esperto designato dall'Ufficio del Lavoro e della previdenza sociale;
4. due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
5. presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato;
6. due docenti delle materie fondamentali previste per i corsi di insegnamento.

A seguito del superamento dell'esame teorico-pratico, la Regione rilascia un attestato di specializzazione professionale di estetista.

5. I compiti dei Comuni

Al fine di disciplinare l'attività di estetista in maniera organica e unitaria su tutto il territorio regionale, i Comuni dovranno adottare appositi regolamenti, in conformità alle direttive dettate da ciascuna Regione, sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della Commissione comunale di cui all'art. 3 della L. n. 1142/1970 e della Commissione regionale per l'artigianato.

5.1. Il regolamento comunale

Il regolamento comunale dovrà prevedere, in particolare:

1. le modalità di programmazione dello sviluppo dell'attività di estetista a livello territoriale, nell'ambito dei piani di intervento per l'artigianato di servizio;
2. la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista;
3. i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante;
4. le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
5. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
6. i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali;
7. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi;
8. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, siano esse svolte in forma individuale o in forma societaria, sono soggette alla disciplina dettata dal regolamento comunale.

Lo stesso regolamento si applica, altresì, alle attività di estetista svolte, anche in modo parziale, nell'ambito di palestre, di imprese dedite alla vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, di centri di abbronzatura e sauna o di altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti compresi tra quelli previsti dall'attività di estetica.

5.2. La Commissione comunale

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere istituita un'apposita Commissione comunale, peraltro prevista dall'art. 3 della L. n. 1142/1970, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato e composta da:

1. tre rappresentanti della categoria degli artigiani;
2. tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
3. un rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale;
4. dal comandante della Pulizia municipale;
5. da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune interessato.

6. I compiti delle Aziende Sanitarie Locali

Le Aziende Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, esprimono al Sindaco il parere di competenza circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali adibiti all'esercizio di tali prestazioni, accertando lo stato di manutenzione delle apparecchiature utilizzate sia nello svolgimento delle attività di estetica che nelle strutture formative presso le quali si svolgono i corsi autorizzati dalla Regione, nonché i requisiti igienico-sanitari relativi ai procedimenti tecnici impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

Allo stesso fine le Aziende Sanitarie Locali effettuano controlli sui procedimenti impiegati nello svolgimento delle attività di estetica, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni dettate dai competenti Ministeri delle attività produttive e della salute, ai sensi dell'art. 10, 1^a comma della L. n. 1/1990.

7. I requisiti richiesti per l'esercizio di attività di estetista e il riconoscimento della qualifica professionale

7.1. I requisiti richiesti

L'esercizio dell'attività di estetista, come sopra definito, per prescrizione tassativa e vincolante del legislatore, non può essere svolto, a qualunque titolo, in assenza di soggetti professionalmente qualificati.

L'articolo 3 della L. n. 1/1990 prevede che la qualificazione professionale di estetista si consegua, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento **di tre itinerari formativi** contraddistinti e alternativi tra di loro.

A tale riguardo, tenuto conto anche della Sentenza della Corte Costituzionale 3-15 maggio 1990, n. 245, l'art. 3 subordina l'ammissione all'esame teorico-pratico di abilitazione alternativamente a tre condizioni consistenti nei tre distinti itinerari formativi previsti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3, che illustriamo di seguito.

Dunque, la qualificazione professionale di estetista potrà essere conseguita dai soggetti che:

1) abbiano frequentato un apposito **corso regionale** di qualificazione **della durata di due anni**, con un minimo di 900 ore annue.

Tale periodo dovrà essere seguito:

1. da un **corso di specializzazione** della durata di un anno, oppure
2. da **un anno di inserimento presso un'impresa di estetista**, anche con contratto di formazione.

2) abbiano svolto un periodo, **non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata** in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato o presso un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un **rapporto di apprendistato** presso un'impresa di estetista della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista.

3) abbiano svolto un periodo, **non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata**, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, **presso una impresa di estetista**, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla precedente lettera b).

Il periodo di attività dovrà essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla precedente lettera b).

Tale requisito dovrà essere accertato attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente.

Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale (art. 4, comma 4, L. n. 1/1990).

7.2. L'attività svolta in forma societaria

Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate, oltre che in forma di impresa individuale, anche in forma di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985.

Qualora l'impresa artigiana sia esercitata in forma di società (compresa la forma di società cooperativa), i soci o gli amministratori partecipanti al lavoro e gli eventuali dipendenti che esercitino professionalmente l'attività di estetista devono tutti essere in possesso dell'abilitazione professionale.

Nelle imprese diverse da quelle artigiane (sia in forma individuale che di società), i soci, gli amministratori, gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista **devono tutti essere in possesso dell'abilitazione professionale.**

7.3. Il riconoscimento della qualifica professionale

Per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale l'interessato dovrà presentare un'apposita richiesta alla competente Commissione provinciale per l'artigianato ², allegando alla stessa la seguente documentazione:

- a) Idonea certificazione attestante il possesso di un attestato di partecipazione ad un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, di minimo 900 ore annue, e attestato di frequenza di un corso di specializzazione di un anno, e Certificazione della Sezione Circostrizionale per l'impiego relativa ad un periodo di almeno un anno di lavoro alle dipendenze di una impresa di estetista;
- b) Certificazione della Sezione Circostrizionale per l'impiego dalla quale risulti un periodo di lavoro quale apprendista seguita da un anno di lavoro qualificato in qualità di dipendente presso uno studio medico specializzato o una impresa di estetista; idonea certificazione relativa al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso regionale di formazione teorica, di almeno 300 ore;
- c) Certificazione della Sezione Circostrizionale per l'impiego dalla quale risulti un periodo di almeno tre anni di lavoro qualificato in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso una impresa di estetista; idonea

² Secondo quanto disposto da alcune leggi regionali, la domanda va presentata direttamente al Comune di competenza, il quale provvederà a richiedere il parere della Commissione provinciale dell'artigianato sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale. Per l'elenco delle leggi regionali si veda l'ALLEGATO B riportato in calce alla presente trattazione.

- certificazione relativa al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso regionale di formazione teorica, di almeno 300 ore;
- d) Attestazione del versamento di **3,00 euro** effettuato, per diritti di segreteria, da effettuarsi sul CCP appositamente istituito, qualora la domanda venga presentata alla Commissione provinciale per l'artigianato.

8. L'inizio dell'esercizio dell'attività

8.1. La normativa precedente

Secondo la normativa in vigore prima dell'entrata in vigore del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, l'esercizio dell'attività di estetista, oltre al possesso della qualifica professionale, era soggetto al preventivo possesso dell'autorizzazione comunale, rilasciata dal Comune competente per territorio.

Per le imprese diverse da quelle previste dalla L. n. 443/1985 (quelle non artigiane), la domanda doveva essere corredata della dichiarazione di assunzione della direzione dell'impresa stessa da parte di persona in possesso della prescritta qualificazione professionale.

La richiesta di autorizzazione doveva essere corredata della seguente documentazione:

- a) idonea documentazione attestante il possesso di uno dei requisiti descritti sopra, a dimostrazione della qualificazione professionale conseguita;
- b) dichiarazione relativa alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dalla competente Azienda Sanitaria Locale;
- c) idonea documentazione relativa alle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico impiegati per dell'attività.

Il Sindaco poteva **sospendere** l'autorizzazione, previa diffida, qualora veniva accertata dalle autorità competenti l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti disposti con l'autorizzazione.

Qualora nel termine massimo di 180 giorni dalla notifica di sospensione, l'interessato non aveva provveduto a rimuovere le cause che l'avevano motivata, il Sindaco disponeva la revoca dell'autorizzazione.

La **revoca** dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista era disposta nei seguenti casi:

- a) per mancato espletamento dell'attività senza giustificato motivo;
- b) per lo svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni dettate dalla L. n. 1/1990 e dalla legge regionale.

L'autorizzazione poteva essere in ogni momento revocata qualora l'attività di estetista veniva svolta in contrasto con le disposizioni dettate dalla legge regionale e dalla legge n. 1/1990.

8.2. Le novità introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recependo l'indirizzo anche della giurisprudenza amministrativa ³, ha stabilito che

³ Negare l'autorizzazione all'apertura di un esercizio commerciale sulla base del solo mancato rispetto delle distanze dagli esercizi preesistenti si configura come un caso di conformazione autoritativa dell'esercizio di uno dei diritti

l'esercizio delle attività di **estetista** dovrà essere d'ora in poi soggetto alla **sola dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, da presentare al Comune territorialmente competente, **senza più essere subordinata**:

- a) **al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti**, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività;
- b) **al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale**.

È in ogni caso fatto salvo il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.

Dunque, in luogo dell'autorizzazione comunale, sarà sufficiente presentare una **dichiarazione di inizio attività**, resa ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, nella quale l'interessato dovrà dichiarare:

- a) di essere in possesso della prescritta **qualificazione professionale** (rilasciata dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato o dal Comune),
- b) di svolgere l'attività in locali che rispettano sia i **requisiti urbanistici che i requisiti igienico-sanitari**.

Pertanto, l'esercizio dell'attività di estetista **non potrà più essere legato**:

- a) **né al possesso dell'autorizzazione**,
- b) **né ad alcun vincolo di distanza minima o di parametri numerici**,
- c) **né all'obbligo di chiusura infrasettimanale**.

9. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese

Ottenuta la qualifica professionale e presentata la dichiarazione di inizio attività al Comune competente per territorio, l'interessato è tenuto, entro trenta giorni dalla data dell'effettivo inizio dell'attività, a presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese (nel caso trattasi di impresa non in possesso dei requisiti artigiani).

Il soggetto che esercita in modo autonomo l'attività di estetista, qualora sia in possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla legge-quadro n. 443/1985, sarà obbligato ad iscriversi all'Albo delle imprese artigiane. In tal caso, il titolare dell'impresa dovrà essere in possesso dell'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività conseguita ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1/1990.

Nel caso di impresa individuale il cui titolare non sia in possesso della qualifica professionale e intenda ugualmente aprire un'impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista, può procedere alla iscrizione presso il Registro delle imprese, nominando, al contempo, un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. Pertanto, in allegato al modello I1, dovrà produrre un Intercalare P sul quale riportare i dati del direttore tecnico.

soggettivi fondamentali della persona, quello della libertà di iniziativa economica sancito dagli articoli 2 e 41 della Costituzione (TAR Marche, 28 febbraio 2005, n. 0204).

Dovrà inoltre dimostrare che tra il titolare dell'impresa e il direttore tecnico c'è un certo legame, dovuto, per esempio, alla costituzione di una associazione in partecipazione.

Ugualmente, nel caso di società i cui soci non siano nessuno in possesso della qualifica professionale può denunciare l'inizio dell'attività di estetista, ma dovrà al contempo nominare un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. Pertanto, in allegato al modello S5 dovrà produrre un Intercalare P sul quale riportare i dati del direttore tecnico.

10. Casi particolari

10.1. L'attività di estetista svolta unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere

L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della L. n. 443/1985, composte da estetisti e barbieri e parrucchieri, a condizione che i singoli soci che esercitano professionalmente le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione (art. 9, comma 1, L. n. 1/1990).

Questa disposizione legislativa e' stata interpretata in modo estensivo dalla regolamentazione comunale, la quale ha esplicitamente ammesso che l'autorizzazione possa anche essere concessa sia ad una stessa persona per l'esercizio congiunto delle attività nella medesima sede purchè risulti in possesso delle rispettive qualificazioni professionali, sia a forme di società non artigiane purchè il direttore tecnico, ovvero uno o più lavoratori siano in possesso delle qualificazioni medesime.

I barbieri e i parrucchieri, qualora nell'esercizio della loro attività intendano svolgere anche prestazione di servizi rientranti nell'attività di estetista, debbono limitarsi esclusivamente allo svolgimento di *prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico*, avvalendosi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente (art. 9, comma 2, L. n. 1/1990).

La norma non contempla la figura del socio partecipante al lavoro ed esclude che possa sussistere un rapporto di lavoro subordinato fra l'acconciatore e l'estetista in possesso della qualificazione professionale.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio (art. 4, comma 6, L. n. 1/1990).

10.2. L'attività di estetica svolta presso il domicilio dell'esercente

In questo caso, l'attività di estetista deve essere esercitata in locali funzionalmente separati da quelli adibiti a civile abitazione, comunque rispondenti ai vari requisiti previsti per conseguire il rilascio dell'autorizzazione (art. 4, comma 5, L. n. 1/1990).

10.3. L'attività estetica svolta presso il domicilio del cliente

Le attività di estetista possono, altresì, essere esercitate, ma solo occasionalmente, a domicilio del cliente da parte di imprese già autorizzate in sede fissa, esclusivamente nei confronti di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, ovvero per particolari e straordinarie occasioni (come nei casi di persone impegnate in attività di moda e di spettacolo).

10.4. La conduzione di centri di abbronzatura, solarium, saune

Con riferimento all'utilizzo di lampade abbronzanti citiamo la Nota del 20 novembre 1993, Prot. 19686.QV, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria ha ritenuto che l'uso di lampade abbronzanti rientri tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l'aspetto estetico.

Lo stesso Ministero è intervenuto successivamente sull'argomento con la Nota del 21 settembre 1994, Prot. 123427 ⁴, affermando che "l'uso di apparecchiature abbronzanti (lampade UV-A) e per saune, anche senza effettuazione di prestazioni estetiche manuali sul corpo umano, sia da configurarsi come attività di estetista e l'esercente tale attività sia sottoposto alle disposizioni previste dalla legge 1/1990".

L'art. 1, comma 2, della L. n. 1/1990, infatti prevede espressamente che l'attività di estetista possa essere svolta anche mediante l'utilizzazione di alcuni apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla medesima legge. Tra questi apparecchi vengono specificamente comprese le "lampade abbronzanti UV-A" e "saune"

Tale previsione è volta a garantire la tutela dell'utenza nella fruizione di una prestazione che deve essere svolta nel rispetto dei necessari criteri di sicurezza e di tutela della salute.

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 4012 del 3 aprile 2000), mettere a disposizione, in un esercizio commerciale, appositamente attrezzato, lampade UV-A, configura attività di estetista.

"Configura l'attività di estetista soggetta ad autorizzazione, la messa a disposizione in un esercizio appositamente attrezzato, degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi ultravioletti, in quanto eseguiti sul corpo umano e diretti a migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico o ad eliminare o attenuare gli inestetismi, senza che rilevi l'assenza di un contatto diretto tra cliente ed estetista, il cui intervento professionale si manifesta al momento della messa a disposizione delle attrezzature e non in quello del funzionamento dell'apparecchio. E' pertanto legittima l'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 12 della legge n° 1/90, regolamentazione della attività di estetista, nell'ipotesi di attività esercitata senza autorizzazione, consistente nella messa a disposizione di lampade UVA ubicate in apposite cabine ventilate, azionate direttamente dai clienti e a spegnimento automatico."

Sono queste le motivazioni che hanno indotto la Corte di Cassazione a ribaltare un precedente giudizio del Tribunale di Trento che aveva, invece, accolto il ricorso presentato da una operatrice che si era opposta all'ingiunzione notificata dal Comune di Trento per violazione amministrativa.

⁴ Si veda anche la Nota del 31 dicembre 1998, Prot. 722263.

Il Tribunale, infatti, aveva accolto la tesi della ricorrente, sostenendo che nel mettere a disposizione della clientela le lampade abbronzanti UVA, non sia ravvisabile l'esercizio dell'attività di estetista, quando non sia associata ad altra attività specifica.

La Cassazione nel censurare il giudizio espresso dal Tribunale e nel condannare il ricorrente anche al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, ha confermato che la messa a disposizione in una struttura adatta degli apparecchi per trattamenti abbronzanti a raggi UVA, è un'attività di estetista e di conseguenza soggetta ad autorizzazione.

10.5. Il noleggio di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico

E' il caso di ditte esercenti servizi di noleggio, le quali, in possesso di apparecchiature per uso estetico, mettono a disposizione della clientela che, non avendo una disponibilità diretta e personale di dette apparecchiature, decide di servirsene attraverso centri e servizi attrezzati ad hoc.

In questi casi e' necessario appurare se sia necessaria la presenza di un operatore professionalmente qualificato, ovvero se detta attività sia completamente svincolata da precetti normativi dettati dalla L. n. 1/1990.

Si ritiene che detta attività, nella quale non sussiste ne' rileva alcun intervento qualificato appositamente preposto, ma che viene svolta attraverso l'organizzazione e la predisposizione di locali attrezzati con le apposite apparecchiature messe a disposizione di una clientela autosufficiente, non possa identificarsi in un'attività complessa di estetista configurabile ai sensi ed agli effetti della L. n. 1/1990.

Per completezza di informazione bisogna anche ricordare che sull'argomento, a causa anche della mancata emanazione del decreto interministeriale che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1/1990 avrebbe dovuto fornire le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici (di cui le lampade abbronzanti fanno parte), esiste anche una linea diametralmente opposta, che si è consolidata nell'ambito giurisprudenziale.

Su tale argomento è stata, infatti, chiamata a pronunciarsi anche la giurisprudenza, la quale ha adottato una linea secondo la quale l'utilizzo delle apparecchiature in oggetto, quando sia verificata l'assenza dell'intervento da parte dell'operatore, può prescindere dal possesso della qualifica di estetista.

Citiamo su tutte la Sentenza del Pretore di Torino del 13 marzo del 1997, nella quale la qualificazione professionale di estetista si ritiene necessaria in presenza di un complesso di prestazioni e di trattamenti riservati a tale figura, sottolineando che, ciò che caratterizza l'attività di estetista non è tanto l'applicazione di un cosmetico o l'utilizzo di una macchina, bensì "una prestazione o un trattamento nei quali l'operatore trasfonde una specifica capacità professionale". L'impiego della macchina deve essere inteso quale parte di un servizio più completo e qualificato, nel quale l'operatore impegna proprie specifiche conoscenze e dimostra quindi la propria professionalità.

La Sentenza conclude affermando che "un operatore non estetista possa intraprendere un'attività limitandosi a porre a disposizione del pubblico, dietro compenso, alcuni strumenti di uso comune e per l'impiego dei quali non sia richiesta alcuna particolare cognizione tecnica purchè rimanga escluso l'intervento dell'operatore durante l'impiego dello strumento".

Alla luce di questo filone interpretativo alcune Regioni hanno ritenuto che l'attività che si esplica con la messa a disposizione del pubblico di lampade

abbronzanti possa essere legittimamente svolta in assenza di autorizzazione comunale, pur con l'osservanza di determinate condizioni, quali:

- a) che le apparecchiature si attivino e disattivino automaticamente, senza alcuna programmazione da parte degli operatori;
- b) che da parte degli operatori non devono essere eseguiti trattamenti di alcun tipo sulla superficie del corpo;
- c) che sia garantita l'assenza di rischi per la salute;
- d) che sia stata ottenuta l'autorizzazione igienico-sanitaria riferita ai locali.

Una sentenza del Tar del Veneto, al quale si erano rivolti il Comune di Thiene e la Confartigianato del Veneto, contro un Centro di abbronzatura che noleggiava apparecchiature abbronzanti, senza avere i requisiti necessari, sostiene che chi noleggia lampade abbronzanti UVA per uso estetico, senza essere in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti tecnico-professionali (abilitazione prevista dall'art. 3 della legge n. 1/1990 e dall'art. 8, legge Regione Veneto n. 29/1991), commette un reato penale, l'esercizio abusivo di una professione, previsto dall'art. 348 del codice penale. Noleggiare e far usare alla clientela tali apparecchiature comporta un'assunzione di responsabilità possibile soltanto a chi, essendo in possesso dei requisiti tecnico-professionali, può garantire la tutela degli utenti.

10.6. L'uso di cosmetici nell'attività di estetista

La L. n. 713/86, all'articolo 1, definisce per prodotti cosmetici *"le sostanze e le preparazioni diverse dai medicinali destinati ad essere applicate sull'epidermite, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei"*.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica, non possono vantare attività terapeutiche (art. 1, 2 comma, L. n. 713/1986) e non possono essere registrati come presidi medico-chirurgici (art. 4, 1 comma, L. n. 713/1986).

Ricordiamo anche che gli acconciatori, i parrucchieri, gli estetisti, ecc. non possono normalmente porre in vendita al pubblico prodotti di cosmesi (lozioni, creme, lacce, ecc.) se non sono in possesso di apposita autorizzazione comunale.

Tale divieto e' generale non può essere invocato il requisito di "eccezionalità" del prodotto posto in vendita, al fine di eludere l'obbligo del possesso di detta autorizzazione.

Si ritiene, però, che non vada contro detto principio generale, la fornitura dei predetti prodotti usati nel corso della prestazione e necessari per la prosecuzione da parte del cliente, nel proprio domicilio, del trattamento della cura estetica. Infatti, in questo caso, il prodotto di cui il cliente risulta in possesso e' stato già quantificato nel prezzo della prestazione.

L'art. 7, comma 1, della L. n. 1/1990 stabilisce, infatti, che alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni dettate in materia di commercio dal D. Lgs. n. 114 del 1998. Tale disposizione non e' applicabile alle imprese di estetica, costituite in forma singola od associata, non artigiane.

In particolare, il 2^a comma dello stesso art. 7 riconosce alle imprese commerciali autorizzate alla vendita di prodotti cosmetici la possibilità di

esercitare l'attività di estetica a condizione di rispettare le norme dettate dai regolamenti comunali e che gli addetti allo svolgimento dell'attività di estetica siano in possesso della relativa qualificazione professionale, senza doversi iscrivere all'Albo delle imprese artigiane.

10.7. Ricostruzione delle unghie artificiali

Con riferimento all'attività di applicazione di unghie artificiali citiamo ancora una volta la Nota del 20 novembre 1993, Prot. 19686.QV, con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Industria ha ritenuto che tale attività rientri tra le prestazioni eseguite sulla superficie del corpo umano al prevalente fine di migliorarne l'aspetto estetico.

11. Violazioni e sanzioni amministrative

Nei confronti di coloro che esercitino l'attività di estetista senza i requisiti professionali previsti dalla legge sarà inflitta, dall'autorità regionale competente, la sanzione amministrativa **da 516,00 a 2.582,00 euro**, con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Nei confronti di chi eserciti l'attività di estetista senza la prescritta autorizzazione comunale sarà inflitta, con le stesse procedure, la sanzione amministrativa **da 516,00 a 1.032,00 euro**.

La vigilanza sulla osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 1/1990 viene esercitata dalle Aziende Sanitarie Locali, dalla Commissione provinciale per l'artigianato e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento (Vigili urbani, Carabinieri, ecc.).

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

(Allegato alla L. n. 1/1990)

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato;
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo efflusio (altra frequenza o ultrasuoni);
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che
- utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
- Lampade abbronzanti UV-A;
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR);
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera;
- Scaldacera per cerette;
- Rulli elettrici e manuali;
- Vibratori elettrici oscillanti;
- Attrezzi per ginnastica estetica;
- Attrezzature per manicure e pedicure;
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione ad una atmosfera;
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati;
- Depilatori elettrici ed elettronici;
- Apparecchi per massaggi subacquei;
- Apparecchi per presso-massaggio;
- Elettrostimolatore ad impulsi;
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera;
- Laser estetico;
- Saune.

ALLEGATO B

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE REGIONALE

REGIONE BASILICATA:

L.R. 3 agosto 1993, n. 45 (B.U.R. 7 agosto 1993, n. 34): Norme di programmazione dell'attività di estetista.

REGIONE CALABRIA:

L.R. 19 marzo 1999, n. 5 (B.U.R. 25 marzo 1999, n. 29): Disciplina della qualificazione professionale della attività di Estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

REGIONE CAMPANIA:

- Delibera della Giunta Regionale 7 maggio 1991, n. 2863 (B.U.R. n. 30 dell' 8 luglio 1991): L. n. 1/1990. Disciplina delle attività di estetista. Definizione del contenuto tecnico-culturale dei programmi dei corsi e delle prove d'esame.

REGIONE EMILIA ROMAGNA:

- L.R. 4 agosto 1992, n. 32 (B.U.R. n. 87 del 7 agosto 1992): Norme di attuazione della L. n. 1/1990 per la disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA:

- L.R. 27 maggio 1991, n. 21 (B.U.R., n. 71 del 28 maggio 1991; G.U. Serie speciale n. 35 del 31 agosto 1991): Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

REGIONE LAZIO:

- L.R. 12 dicembre 1989, n. 77 (B.U.R. n. 36 del 30 dicembre 1989): Norme disciplinanti l'attività del settore estetico.

REGIONE LIGURIA:

- L.R. 25 gennaio 1989, n. 3 (B.U.R. n. 3 del 15 febbraio 1989; G.U. Serie speciale n. 8 del 3 marzo 1990): Norme disciplinanti l'attività di estetista.

REGIONE LOMBARDIA:

- L.R. 15 settembre 1989, n. 48 (B.U.R. n. 38 del 20 settembre 1989; G.U. Serie speciale, n. 21 del 2 giugno 1990): Disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE MARCHE:

- L.R. 24 settembre 1992, n. 47 (B.U.R. n. 84 del 28 settembre 1992; G.U. Serie speciale n. 5 del 30 gennaio 1993): Norme di attuazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1, disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE PIEMONTE:

- L.R. 9 dicembre 1992, n. 54 (B.U.R., n. 53 del 30 dicembre 1992; G.U. Serie speciale n. 13 del 27 marzo 1993): Norme di attuazione della L. 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE PUGLIA:

- L.R. 19 luglio 1994, n. 26 (B.U.R. 5 agosto 1994, n. 101): Integrazioni e modifiche alla L.R. n. 18 del 23 agosto 1993.

REGIONE SICILIA:

- L.R. 23 maggio 1991, n. 35 (G.U. n. 26 del 25 maggio 1991): Modifiche ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di artigianato. Norme in favore delle casalinghe.

REGIONE TOSCANA:

- L.R. 9 gennaio 1989, n. 4 (B.U.R. n. 4 del 19 gennaio 1989; G.U., Serie speciale, n. 43 del 28 ottobre 1989): Disciplina dell'attività di estetista.
- L. 17 ottobre 1994, n. 74 (B.U.R. n. 68 del 26 ottobre 1994): Disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE UMBRIA:

- L.R. 4 aprile 1990, n. 10 (B.U.R. n. 15 dell' 11 aprile 1990; G.U. Serie speciale, n. 41 del 20 ottobre 1990): Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1: "Disciplina delle attività di estetista".
- D.C.R. 28 luglio 1993, n. 476: Schema di regolamento per la disciplina dell'attività di estetista. Art. 5, L.R. n. 10/90.

REGIONE VALLE D'AOSTA:


- L.R. 20 agosto 1993, n. 63 (B.U. n. 38 del 31 agosto 1993): Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta.

REGIONE VENETO:

- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 (B.U.R. n. 104 del 29 novembre 1991): Disciplina dell'attività di estetista.

TABELLE RIEPILOGATIVE

ITER PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI ESTETISTA



CASISTICA

Soggetti	Modalità di svolgimento dell'attività
<p>Una impresa individuale il cui titolare è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985.
<p>Una impresa individuale il cui titolare NON è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto il titolare non in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.
<p>Una società in nome collettivo con due soci di cui uno solo è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985. Chi non ha la qualifica deve risultare SOCIO NON PARTECIPANTE. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una società in nome collettivo con due soci nessuno dei quali è in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per

	<p>territorio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto nessuno dei soci è non in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una società in accomandita semplice con un socio accomandatario in possesso della qualifica e due soci accomandanti vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una società in accomandita semplice con un socio accomandatario non in possesso della qualifica e due soci accomandanti, di cui uno in possesso della qualifica professionale vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito al socio accomandante nominato PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto il socio accomandatario non è in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una SRL con unico socio, amministrata da un amministratore unico in possesso della qualifica, vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione all'Albo artigiani, se in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>

<p>Una SRL con unico socio, amministrata da un amministratore unico NON in possesso della qualifica professionale, vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto l'amministratore e socio unico non è in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una SRL pluripersonale, amministrata da un consiglio di amministrazione composto di tre membri, un consigliere è in possesso della qualifica professionale, ma la maggioranza del capitale non partecipa all'attività, vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO (Consigliere), in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una SRL pluripersonale, amministrata da un amministratore unico in possesso di qualifica, ma la maggioranza del capitale non partecipa all'attività, vuole aprire un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito all'amministratore nominato PREPOSTO, in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto non in possesso della qualificazione professionale e dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica

	<p>professionale.</p> <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>
<p>Una impresa individuale già titolare di una autorizzazione per la gestione di un centro estetico vuole aggiungere il commercio al dettaglio di prodotti per l'estetica e la cura della persona</p>	<p>Sia che l'impresa sia iscritta o meno all'Albo delle imprese artigiane, l'aggiunta dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa deve essere fatta esclusivamente al Registro delle imprese, utilizzando il modello I2 e allegando copia del modello COM1 presentato al Comune competente per territorio.</p>
<p>Una impresa individuale il cui titolare è in possesso della qualifica professionale vuole svolgere unitamente sia l'attività di estetica che l'attività di barbiere / parrucchiere per uomo-donna</p>	<p>L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere, sia in forma di impresa individuale che in una forma di società prevista dall'art. 3 della L. n. 443/1985, composte da estetisti e barbieri e parrucchieri, a condizione che i singoli soci che esercitano professionalmente le distinte attività siano in possesso dei rispettivi requisiti di qualificazione (art. 9, comma 1, L. n. 1/1990).</p>
<p>Una società in accomandita semplice composta di due soci, di cui solo il socio accomandante ha i requisiti per svolgere l'attività di estetista, ha intenzione di aggiungere, all'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria, un centro di estetica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Parere favorevole da parte della Commissione provinciale dell'artigianato, su richiesta del Comune, riferito alla persona nominata PREPOSTO (in questo caso il socio accomandante), in possesso della qualificazione professionale (si veda la rispettiva legge regionale); • Possesso dell'autorizzazione sanitaria riferita ai locali e alle attrezzature; • Presentazione della DIA al Comune competente per territorio; • Iscrizione al Registro delle imprese (NON è iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane, in quanto l'unico socio accomandatario non è in possesso dei requisiti previsti agli articoli 2 e 3 della legge n. 443/1985), con nomina di un direttore tecnico in possesso della qualifica professionale.
<p>Una società che voglia esercitare l'attività di gestione di un centro di estetica, quali requisiti gli vengono richiesti</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di società artigiane, tutti i soci o gli amministratori che partecipano al lavoro e gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere della qualifica professionale; • Nel caso di società non artigiane, tutti i soci o gli amministratori e gli eventuali dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale. <p>Nelle società artigiane, i soci che non hanno la qualifica professionale devono risultare soci non partecipanti.</p>